

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1958 DEL 17/11/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2010/23

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 21.08.2023, con nota prot. n. 70684, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, la richiesta di rinnovo della convenzione, precedentemente approvata con Deliberazione n. 1209 del 10.10.2018 (scadenza 10.10.2023), per accogliere gli allievi ai fini formativi.

Rilevato che con successiva mail del 31.08.2023, la Scuola inviava il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'AULSS7, specificando le aree di interesse di Neuropsichiatria Infantile, Centro Salute Mentale e Neurologia, allegando il relativo curriculum.

Preso atto che la richiesta di avvio tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente, con email conservate agli atti, dal dr. Alessandro Burlina, Direttore dell'UOC Neurologia di Bassano (mail del 2.11.23.), dalla dr.ssa Roberta Cernetti, Direttore dell'UOS Neuropsichiatria Infantile D1 (mail del 2.11.23), e dalla dr.ssa Sara Marini, tutor aziendale presso il CSM di Thiene (mail del 2.11.23).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di rinnovare la convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di rinnovare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, allegata al presente atto come parte integrante, relativa allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Università degli Studi di Milano – Bicocca copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli

Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

	CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E	
	L'AUSSL 7 PEDEMONTANA PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA NELL'AMBITO	
	DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA	
	TRA	
	L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, piazza	
	dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale partita IVA 12621570154,	
	rappresentata dalla Magnifica Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito	
	indicata come Università;	
	E	
	L'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI),	
	Via dei Lotti n. 40, cap. 36061, Cod. Fisc. e Part. IVA: 00913430245 rappresentata	
	da, Dott. Carlo Bramezza, di seguito indicata come Ente Ospitante;	
	PREMESSO CHE	
	Nell'ottica della semplificazione ed economia del procedimento amministrativo, è	
	interesse dell'Università e dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana disciplinare i rapporti	
	relativi alla scuola di specializzazione in Neuropsicologia con la stipula della	
	presente convenzione;	
	con la presente convenzione le parti intendono rinnovare quella precedentemente	
	stipulata con scadenza al 10.10.2023.	
	RICHIAMATI	
	- l'Art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, secondo cui alle Università è consentito	
	stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e	
	servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di	
	quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e	
	professionale;	
	pag. 1 di 9	

- il D.M. n. 50 del 21 gennaio 2019, recante norme sul "Riordino degli ordinamenti
didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica"

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
--

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

L'Ente Ospitante mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Neuropsicologia, gratuitamente, le seguenti U.O.C.:

- | |
|---|
| - Neuropsicologia Distretto 1; |
| - Psicologia Clinica Distretto 2; |
| - CSM e Centro Diurno – Centro Sanitario Polifunzionale, via Boldrini n. 1
Thiene; |
| - SDPC – Ospedale Alto Vicentino, via Garziere n. 42, Santorso VI; |
| - Neurologia e Stroke Unit Ospedale San Bassiano, via dei Lotti n. 40,
Bassano del Grappa; |
| - Medicina Fisica e Riabilitativa. |

L'Ente Ospitante garantisce che dette U.O.C., per gli aspetti e le finalità didattiche,
sia dotata di strutture e organico adeguati.

L'articolazione organizzativa della Struttura di cui sopra verrà, altresì, definita in
considerazione delle effettive necessità, tenendo peraltro conto, dell'esigenza di
garantire adeguati livelli qualitativi sia nella assistenza, sia nella didattica, sia nella
ricerca.

	Per Struttura si intendono le strutture fisiche che concorrono ai fini indicati nel periodo precedente.	
	L'Università potrà utilizzare la sopra indicata Struttura per il compimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito delle Scuole di Specializzazione indicata sopra, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli psicologi in formazione specialistica iscritti alla Scuola stessa.	
	Art. 3 (Disciplina dell'attività degli psicologi in formazione specialistica)	
	L'attività degli psicologi in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare del D.M. n. 50/2019.	
	La formazione dello psicologo specialista implica la partecipazione o osservazione guidata alla totalità delle attività delle U.O.C. presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal Tutore, di intesa con il Responsabile delle U.O.C. presso cui si svolge la formazione.	
	In nessun caso l'attività dello psicologo in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.	
	I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti, nonché la tipologia degli interventi che lo psicologo in formazione specialistica deve eseguire, sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con il Responsabile della U.O.C. presso la quale lo stesso svolge la formazione.	
	Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dallo psicologo in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Responsabile della Struttura presso la quale lo psicologo in formazione specialistica espleta le attività previste dal programma formativo.	
	pag. 3 di 9	

	La graduale assunzione di compiti e la connessa progressiva autonomia e	
	attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del	
	Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra gli psicologi in	
	formazione specialistica, i Tutor individuati e il Responsabile della U.O. C. nella	
	quale svolge la formazione.	
	Le attività svolte dallo psicologo in formazione specialistica sono contemplate nei	
	piani di attività della Struttura nella quale si svolge la formazione.	
	Art. 4 (Attività didattica del personale sanitario)	
	Il personale non universitario che presta attività presso l'Ente Ospitante partecipa,	
	compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale	
	e tutoriale della Scuola di Specializzazione, previa deliberazione del Consiglio del	
	Dipartimento di Psicologia e d'intesa con il Consiglio della Scuola, nel rispetto delle	
	procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.	
	Detto personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del	
	datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il	
	consenso degli interessati.	
	A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal	
	Dipartimento di Psicologia, è conferita dall'Università la qualifica di "Tutor" (che può	
	svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti	
	durante l'attività nelle strutture) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di	
	tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).	
	L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.	
	L' Ente Ospitante, di concerto con il Responsabile della U.O.C. di competenza,	
	provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università,	
	mediante contabilizzazione delle ore d'aula effettivamente svolte.	
	pag. 4 di 9	

	Art. 5 (Servizi)	
	L'Ente Ospitante, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la	
	possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature sanitarie, delle aule, dei	
	laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità	
	di utilizzo, da parte degli psicologi in formazione, della propria casistica clinica per la	
	compilazione di tesi di specialità e garantisce agli psicologi in formazione la	
	possibilità di accedere e usufruire della mensa della stessa, alle tariffe più	
	vantaggiose possibili. Gli psicologi in formazione utilizzano camici forniti dall' Ente	
	Ospitante e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di	
	identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.	
	Art. 6 (Copertura assicurativa)	
	L'Università provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per	
	la responsabilità civile verso terzi. All'atto dell'immatricolazione, l'Università	
	provvederà, con oneri a carico dello specializzando, a garantire la copertura	
	assicurativa per gli infortuni connessi all'attività formativa svolta presso le strutture	
	dell'Ente ospitante.	
	Gli psicologi in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative	
	vigenti in materia nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente	
	ospitante.	
	Art. 7 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)	
	L' Ente Ospitante, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e smi, sulla base	
	delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. Dallo	
	stesso effettuata, assicura agli psicologi in formazione specialistica, esclusivamente	
	per le attività svolte nei propri locali e spazi, le misure generali e specifiche per la	
	protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la	
	pag. 5 di 9	

	legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico	
	del datore di lavoro.	
	Le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vengono ripartiti come	
	segue:	
	a) "Formazione dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:	
	- formazione generale: a carico del soggetto promotore	
	- formazione specifica: a carico del soggetto ospitante	
	b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, a carico	
	dell'Università, se prevista;	
	c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08, a carico del	
	soggetto ospitante.	
	Il soggetto ospitante si fa carico altresì di fornire all'Università, prima dell'inizio del	
	tirocinio formativo e ad ogni successivo aggiornamento, il Documento di Valutazione	
	dei Rischi (DVR) specifico per le competenze professionali al fine di consentire al	
	soggetto promotore di verificare il profilo di rischio di esposizione dei lavoratori.	
	L'Ente Ospitante comunica periodicamente all'Università l'elenco degli psicologi in	
	formazione specialistica presso la propria struttura e i risultati dell'eventuale	
	sorveglianza sanitaria.	
	Gli psicologi in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni	
	e dei regolamenti in materia emanati dall'Ente Ospitante.	
	Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di	
	sicurezza e salute dei lavoratori, l'Ente Ospitante e l'Università, attraverso i rispettivi	
	Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici	
	in materia.	
	pag. 6 di 9	

L'Ente Ospitante è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8 (Trattamento dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5. Nell'espletamento delle attività assegnate agli psicologi in formazione, l'Ente Ospitante, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare gli psicologi in formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione".

Art. 9 (Durata ed efficacia)

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione fino al termine dell'anno accademico 2026/2027 (30/09/2027).

La presente Convenzione potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti stesse. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Per quanto riguarda il periodo temporale intercorso dalla scadenza della precedente convenzione alla stipula della presente, nelle more del rinnovo, le parti danno atto che i rapporti sono estesi anche al suddetto periodo temporale.

Per le ipotesi di proroga e/o di rinnovo della precedente convenzione le parti danno atto che i rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità.

Art. 10 (Norme finali)

Le strutture messe a disposizione dall'Ente Ospitante di cui all'art. 2, potranno essere oggetto di modifiche e integrazioni, previa approvazione degli Organi competenti, mediante accordo tra le parti da definirsi con scambio di corrispondenza tramite PEC, ovvero tramite la stipula di un addendum tra le parti.

	Art. 11 (Imposta di bollo e registrazione)	
	Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24,	
	commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).	
	L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972) dall' Università	
	ai sensi dell'Autorizzazione n. _____ del _____ per l'importo complessivo di euro	
	_____ ai sensi dell'Art. 2 della tariffa Parte Prima annessa al DPR 642/72. Oppure	
	con contrassegni telematici n. _____ e n. _____ del _____ [indicare tutti i numeri dei	
	contrassegni] per l'importo di euro 16 cad, per l'importo complessivo di euro _____ ai	
	sensi dell'Art. 2 della tariffa Parte Prima annessa al DPR 642/72.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure	
	e spese della Parte richiedente, ai sensi dell'Art. 6 del DPR 131/86 e art. 4 della	
	Tariffa Parte II allegata al DPR 131/86.	
	Art. 12 (Foro di competenza)	
	Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente	
	convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.	
	per Università degli Studi di Milano – Bicocca	
	LA RETTRICE	
	Prof.ssa Giovanna Iannantuoni	
	per Azienda Ulss n. 7 Pedemontana	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	Dott. Carlo Bramezza	
	Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come	
	modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme	
	collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.	
	pag. 9 di 9	